

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 21/02/2023

Oggetto: Passaggio a perdita di crediti per mancato pagamento di rette di ospitalità all'esito di vano esperimento di procedure di recupero degli stessi -approvazione

IL DIRETTORE

Visto il vigente statuto;

Richiamata la deliberazione dell'Amministratore unico di questa ASP n. 1 del 07/03/2022 "ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 DEL 29/12/2021 E NOMINA DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscrittale funzioni di Direttore;

Premesso che

- ASP vanta crediti derivanti dal mancato pagamento delle rette da parte di ospiti o loro aventi diritto;
- al fine di porre in essere quanto necessario a recuperare i crediti, ASP si è avvalsa di assistenza e rappresentanza legale finalizzata all'esperimento di procedure stragiudiziali e giudiziali per il recupero degli stessi
- all'esito delle procedure legali allo stato esperite al fine di recuperare i crediti, il legale incaricato ha fatto pervenire relazione sulle singole pratiche, dando evidenza dell'attività svolta, dei recuperi effettuati e suggerendo per talune posizioni il passaggio a perdita del credito e la conseguente archiviazione della pratica

Rilevato che:

- le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi "certi e precisi", ma la norma non chiarisce in cosa consistano tali elementi. Se si escludono le alquanto improbabili esemplificazioni dell'Agenzia delle Entrate (lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, la denuncia di furto d'identità da parte del debitore, l'assenza del debitore dichiarata dal Tribunale ai sensi dell'art. 49 del Cod. civ.), gli altri casi saranno rimessi a valutazioni di fatto, effettuate caso per caso, finalizzate a dimostrare la "definitività" della perdita.
- la "definitività" di una perdita possa essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

- possono considerarsi come sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore, sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.
- Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapacità patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive.
- Al riguardo possono essere tenute in considerazioni le lettere redatte dal legale incaricato alla riscossione del credito, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapacità patrimoniale del debitore (mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore, mancanza di eredi ecc..)

Considerato che, come sopra anticipato, il legale incaricato al recupero dei crediti, ha fatto pervenire per ciascuna posizione per cui non è stato possibile procedere allo scopo, apposita nota in cui si dà particolare evidenza di quanto segue:

- ASP/ Cuzzani Irma nota Prot. 897 del 8.11.2022. È stata esperita procedura monitoria, giunta all'apposizione di formula esecutiva e notifica dell'atto di precetto. Intervenuto decesso della debitrice, estrazione report Kronos negativo (assenza di eredi - alcuna successione registrata). Pertanto, vista l'entità del credito pari ad € 1.118,16 e ritenuta non esperibile altra azione giudiziale, si suggerisce il passaggio a perdita del credito e l'archiviazione della pratica
- ASP/Romagnoli Enzo nota Prot. 877 del 2.11.22. Intervenuto decesso del debitore, valutata procedura giudiziale ma estrazione report Kronos negativo (assenza di eredi - alcuna successione registrata). Il credito vantato dalla struttura pari ad € 10.436,56 risulta peraltro prescritto. Pertanto, ritenuta non esperibile altra azione giudiziale, si suggerisce il passaggio a perdita del credito e l'archiviazione della pratica
- ASP/Magni Carlo, nota Prot. 878 del 2.11.22. Intervenuto decesso dell'ospite, avviata invano azione stragiudiziale recupero credito nei confronti della moglie, valutata procedura giudiziale ma estrazione report Kronos negativo (assenza di eredi - alcuna successione registrata). Pertanto, vista l'entità del credito pari ad € 1.067,01 e ritenuta non esperibile altra azione giudiziale, si suggerisce il passaggio a perdita del credito e l'archiviazione della pratica
- ASP/ Iorio Antonio, nota prot. 879 del 2.11.22. È stata esperita procedura monitoria, giunta all'apposizione di formula esecutiva e notifica dell'atto di precetto. Intervenuto decesso del debitore, pertanto la notifica ha avuto esito negativo. Valutata procedura giudiziale ma estrazione report Kronos negativo (assenza di eredi - alcuna successione registrata). Pertanto, vista l'entità del credito pari ad € 1.922,38 e ritenuta non esperibile altra azione giudiziale, si suggerisce il passaggio a perdita del credito e l'archiviazione della pratica
- ASP/ Cuzzani Umberto, nota Prot. 876 del 2.11.22. Avvenuto recupero parziale del credito pari ad € 6.999,55 versato, mediante sigla di transazione, dal curatore dell'eredità giacente a fronte del maggior importo dovuto € 14.577,35, residuando uno scoperto di € 7.577,80. Pertanto, vista la

mancanza di eredi (non risultando registrata alcuna successione) e ritenuta non esperibile altra azione giudiziale, si suggerisce il passaggio a perdita del credito e l'archiviazione della pratica

- ASP/Gherardo Gherardi, nota prot. 880 del 2.11.22. Debitore deceduto, assenza di eredi, credito pari ad € 24.629,54 prescritto. Pertanto, vista la mancanza di eredi e ritenuta non esperibile altra azione giudiziale, si suggerisce il passaggio a perdita del credito e l'archiviazione della pratica ritenuta non esperibile alcuna altra azione giudiziale

Considerato che l'importo complessivo a credito risultante dalle predette posizioni assomma a nominali € 46.751,45.

Rilevata, alla luce degli esiti delle attività recuperatorie poste in essere, la necessità di mettere a perdita detto importo al fine di pervenire ad un riallineamento del valore nominale dei crediti mantenuti nell'attivo patrimoniale con il corrisponde valore di realizzo,

E ciò non solo per ragioni di trasparenza e di semplificazione nella lettura dei dati contabili e aziendali, ma, non meno, per consentire agli organi di gestione una più immediata valutazione delle risorse effettivamente disponibili a sostegno dell'attività istituzionale.

Dato atto che l'onere derivante dall'imputazione a perdita dei crediti oggetto di stralcio trova copertura nel fondo svalutazione crediti iscritto a bilancio.

Per quanto sopra,

DETERMINA

- di dare atto che risulta esperito ogni utile tentativo volto a recuperare i crediti vantati nei confronti dei debitori indicati in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati
- di dare atto che per le suddette posizioni sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore (mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore, mancanza di eredi ecc.)
- di stabilire conseguentemente la messa in perdita della complessiva somma di € 46.751,45 per i motivi specificati in parte narrativa e qui richiamati *per relationem*
- di dare al presente provvedimento efficacia immediata
- di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione se ed in quanto dovuta ai sensi di legge.

LA DIRETTRICE
(Paola Covili)

